

**Sentenza della Corte (Settima Sezione) 24 maggio 2007 —  
Commissione delle Comunità europee/Repubblica d'Austria**

(Causa C-359/06) <sup>(1)</sup>

**(Inadempimento di uno Stato — Direttiva 2001/45/CE —  
Politica sociale — Protezione dei lavoratori — Uso di attrezza-  
ture di lavoro — Requisiti minimi di sicurezza e di salute)**

(2007/C 155/07)

Lingua processuale: il tedesco

**Parti**

*Ricorrente:* Commissione delle Comunità europee (rappresentanti:  
V. Kreuzschitz e I. Kaufmann-Bühler, agenti)

*Convenuta:* Repubblica d'Austria (rappresentante: C. Pesendorfer,  
agente)

**Oggetto**

Inadempimento di uno Stato — Mancata adozione, entro il termine previsto, di tutte le disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 27 giugno 2001, 2001/45/CE, che modifica la direttiva 89/655/CEE del Consiglio relativa ai requisiti minimi di sicurezza e di salute per l'uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori durante il lavoro (seconda direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE) (GU L 195, pag. 46)

**Dispositivo**

1) *Non avendo adottato entro il termine impartito tutte le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 27 giugno 2001, 2001/45/CE, che modifica la direttiva 89/655/CEE del Consiglio relativa ai requisiti minimi di sicurezza e di salute per l'uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori durante il lavoro (seconda direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE) per il Burgenland e la Carinzia e, per quanto riguarda la Bassa Austria, quanto meno non avendo comunicato tali disposizioni alla Commissione delle Comunità europee, la Repubblica d'Austria è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi della detta direttiva.*

2) *La Repubblica d'Austria è condannata alle spese.*

<sup>(1)</sup> GU C 249 del 14.10.2006.

**Sentenza della Corte (Sesta Sezione) 24 maggio 2007 —  
Commissione delle Comunità europee/Granducato di  
Lussemburgo**

(Causa C-364/06) <sup>(1)</sup>

**(Inadempimento di uno Stato — Direttiva 2002/15/CE —  
Organizzazione dell'orario di lavoro delle persone che effet-  
tuano operazioni mobili di autotrasporto — Mancata trasposi-  
zione nel termine previsto)**

(2007/C 155/08)

Lingua processuale: il francese

**Parti**

*Ricorrente:* Commissione delle Comunità europee (rappresen-  
tante: sig. N. Yerrell, in qualità di agente)

*Convenuto:* Granducato di Lussemburgo (rappresentante:  
sig. C. Schiltz, in qualità di agente)

**Oggetto**

Inadempimento di uno Stato — Mancata adozione, nel termine previsto, delle disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 11 marzo 2002, 2002/15/CE, concernente l'organizzazione dell'orario di lavoro delle persone che effettuano operazioni mobili di autotrasporto (GU L 80, pag. 35)

**Dispositivo**

1) *Non avendo adottato, entro il termine stabilito, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 11 marzo 2002, 2002/15/CE, concernente l'organizzazione dell'orario di lavoro delle persone che effettuano operazioni mobili di autotrasporto, il Granducato di Lussemburgo è venuto meno agli obblighi che ad esso incombono in base alla direttiva in questione.*

2) *Il Granducato di Lussemburgo è condannato alle spese.*

<sup>(1)</sup> GU C 249 del 14.10.2006.